

DELIBERAZIONE 2 DICEMBRE 2025

530/2025/R/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER L'ANNO 2025, CON RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE FIUMESANTO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1364^a riunione del 2 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2024, 53/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 53/2024/R/eel);
- la comunicazione di EP Produzione S.p.A. (di seguito anche: EP Produzione), del 19 dicembre 2023, prot. Autorità 79713, di pari data (di seguito: prima comunicazione EP);
- la comunicazione di EP Produzione, dell'8 febbraio 2024, prot. Autorità 9671, del 9 febbraio 2024 (di seguito: seconda comunicazione EP);
- la comunicazione di EP Produzione, del 6 ottobre 2025, prot. Autorità 68627, del 7 ottobre 2025 (di seguito: terza comunicazione EP).

CONSIDERATO CHE:

- con la prima e la seconda comunicazione EP, EP Produzione, tra l'altro:

- ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Fiumesanto per gli anni 2025 e 2026 (di seguito anche: istanza di ammissione), evidenziando che, a seguito della modifica del combustibile conseguente al bando all'importazione di carbone russo, l'impianto Fiumesanto necessita di investimenti di adeguamento (di seguito: investimenti di adeguamento);
- si è impegnata, per ciascun anno del biennio 2025-2026, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione, al netto dei costi per ammortamento e remunerazione del capitale relativo agli investimenti di adeguamento (di seguito: costi fissi per adeguamento), a un importo non superiore a quello indicato nella prima comunicazione EP Produzione come integrata dalla seconda comunicazione EP (di seguito: limite superiore ai costi fissi riconosciuti soggetti a impegno) e, in ogni caso, inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell'impianto - al netto dei costi fissi per adeguamento - definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06;
- con la deliberazione 53/2024/R/eel, l'Autorità ha accolto, con alcune previsioni e precisazioni, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per gli anni 2025 e 2026 avanzata da EP Produzione, con la prima e la seconda comunicazione EP, per l'impianto Fiumesanto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
 - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
 - detti acconti possano essere richiesti con riferimento a un arco temporale non superiore al periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno considerato se l'impianto è assoggettato alla disciplina di reintegrazione per l'intero anno;

- con la terza comunicazione EP Produzione, in relazione all'impianto Fiumesanto, il citato utente ha formulato istanza per il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito al primo semestre dell'anno 2025 (di seguito anche: periodo dell'acconto), indicando come costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione l'importo del limite superiore ai costi fissi riconosciuti soggetti a impegno, riproporzionato sul periodo dell'acconto; detto importo risulta inferiore sia alla stima, riproporzionata sul periodo dell'acconto, dei costi fissi dell'impianto indicati nell'istanza di ammissione e definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06, sia ai costi fissi *ex* deliberazione 111/06 riportati nella terza comunicazione EP Produzione e relativi al periodo dell'acconto;
- il comma 65.34 stabilisce, tra l'altro, che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento di acconti del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto all'impianto essenziale Fiumesanto, EP Produzione è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; gli acconti di cui al comma 65.30 sono volti proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta EP Produzione, titolare dell'impianto essenziale Fiumesanto, Terna riconosca al menzionato utente un acconto del Corrispettivo per l'anno 2025, con riferimento a detto impianto;
- stabilire che, in relazione all'impianto Fiumesanto, sia riconosciuto un acconto del Corrispettivo pari a quanto richiesto da EP Produzione, così da tener conto, tra l'altro, del limite superiore ai costi fissi riconosciuti soggetti a impegno, riproporzionato sul periodo dell'acconto;
- con riferimento all'impianto Fiumesanto, tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2025.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- il presente provvedimento costituisca atto di ordinaria amministrazione, in quanto atto di applicazione, attuazione ed esecuzione di precedenti provvedimenti dell'Autorità; l'impianto essenziale Fiumesanto è stato ammesso al regime di reintegrazione per l'anno 2025 con la deliberazione 53/2024/R/eel e, in relazione agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi al citato regime, la deliberazione 111/06 stabilisce che l'Autorità determini gli importi del corrispettivo di reintegrazione e di acconti dello stesso

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a EP Produzione S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Fiumesanto, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2025 indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il 31 dicembre 2025;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e a EP Produzione S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini